

Comune di Casalecchio di Reno

Regolamentazione bonus COVID19

TARI 2020 – misure straordinarie

Disposizione straordinaria n° 1: introduzione di un Bonus straordinario COVID 19 per le utenze non domestiche

1. Al fine di fornire un sostegno economico immediato alle attività produttive (utenze non domestiche) che hanno dovuto subire la chiusura forzata (cd. lockdown) per effetto dell'emergenza sanitaria disposta per l'epidemia di COVID19, è introdotta, in via eccezionale per l'anno 2020, un'agevolazione denominata bonus COVID19.
2. L'agevolazione consiste nello sconto in misura pari al 100% per ogni giorno di chiusura forzata, così come rilevabile dai provvedimenti nazionali e regionali che hanno disciplinato la possibilità di esercizio dell'attività tra il mese di febbraio e il mese di luglio 2020.
3. Il bonus COVID19 è riconosciuto in favore di chi ha subito la chiusura per effetto dell'obbligo normativo. Non compete invece a chi, pur potendolo fare, non ha proseguito nell'attività, preferendo per l'intero periodo o di lockdown o parte di esso, optare per la chiusura volontaria.
4. Il bonus è assegnato d'ufficio, senza necessità di presentare una previa domanda di riconoscimento del beneficio, sulla base della metodologia descritta nella disposizione straordinaria n° 2, che si basa sull'attribuzione, ad ogni attività, del codice ATECO di natura prevalente.
5. Nei casi in cui l'ufficio rilevi, con procedimento automatico, che il singolo soggetto presenti più di un codice ATECO di natura prevalente che si rivelino tra loro configgenti (generando antinomia fra il riconoscimento e il mancato riconoscimento del bonus), il soggetto interessato verrà invitato a fornire dichiarazione scritta, corredata da idonea documentazione, per decidere se assegnare o meno il bonus.

Disposizione straordinaria n° 2 : metodologia per l'attribuzione in automatico del bonus

1. L'ufficio attribuisce ad ogni soggetto passivo (utenza non domestica) un codice ATECO, scelto tra l'insieme dei codici rilevabili dalle risultanze presso la Camera di CC.II.AA. , selezionando il codice che indica l'attività principale o prevalente; per le aziende artigiane si seleziona il corrispondente codice indicativo della prevalenza. Per contro non saranno tenuti presenti i codici secondari.
2. Attribuito a ciascuna attività produttiva lo specifico codice ATECO prevalente, la stessa verrà ammessa o per contro esclusa dall'applicazione del bonus a seconda che il relativo codice attribuito risulti associato ad un periodo di lockdown ovvero non lo sia. L'attribuzione è fatta sulla base di una tavola di rappresentazione elaborata dal Servizio Entrate sulla base della struttura ATECO-ISTAT e dei provvedimenti normativi emanati nel periodo.
3. Il bonus, così attribuito e calcolato, è inserito d'ufficio nel documento che verrà recapitato alle utenze non domestiche per il pagamento della TARI 2020, a riduzione del dovuto. Con la stessa, o eventualmente con distinta comunicazione, si fornirà al contribuente interessato ogni più opportuna e completa informazione in termini di modalità di calcolo applicato e dei diritti esercitabili ovvero degli adempimenti eventuali richiesti.

Disposizione straordinaria n° 3 : adempimenti e diritti del contribuente

1. Il contribuente non ammesso al bonus può chiedere all'ufficio una revisione del procedimento di assegnazione, utilizzando apposito modello dichiarativo e fornendo prova del proprio diritto alla fruizione del bonus. Non ha rilievo la scelta volontaria. E' rilevante, ai fini del riesame, la richiesta di revisione che comprovi la prevalenza di un'attività diversa da quella assegnata anche in contrasto con le indicazioni registrate presso la camera di Commercio. Al termine dell'istruttoria il funzionario responsabile adotta un provvedimento di ammissione o diniego. L'eventuale diniego è impugnabile in giudizio presso la Commissione Tributaria di Bologna nella forma del ricorso contro il mancato riconoscimento di riduzione di imposta e previo esperimento del procedimento di mediazione.
2. Il contribuente che si veda applicato il bonus e tuttavia abbia potuto esercitare la propria attività in forza di una specifica deroga prefettizia ovvero in base ad altra ragione non nota e però involontariamente non considerata dall'ufficio con l'attività di selezione e attribuzione automatica del bonus, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta all'ufficio entro e non oltre il 30 novembre 2020, in modo da consentire all'ufficio comunale di procedere a rettifica e a conguaglio di pura imposta.
3. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla comunicazione obbligatoria di cui al punto precedente, quando dovuta, sarà passibile di azione di recupero in accertamento per infedele denuncia di imposta, con applicazione delle sanzioni e degli accessori di legge.
4. L'obbligo di segnalazione all'ufficio è disposto anche nei confronti di chi si veda attribuito il bonus in misura superiore o inferiore a quanto egli ritenga gli spetti. In questi casi l'ufficio effettua una verifica della segnalazione ed ove occorrente attua il ricalcolo a correzione o conguaglio.
5. L'interessato può richiedere l'assegnazione di un diverso codice ATECO - ISTAT rispetto a quello attribuito d'ufficio, se questo risulti errato. L'eventuale diniego della richiesta è ugualmente impugnabile e per le stesse motivazioni rispetto al caso indicato al punto 1.
6. Tutte le richieste di revisione dell'assegnazione d'ufficio del bonus COVID19, se risultate ammissibili, daranno luogo a conguaglio e definizione nell'anno 2021.